



ARISA Assurances S.A.

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010

**Contratto di assicurazione
infortuni per il motociclista**

Motoplatinum  24hassistance

The logo for Motoplatinum features the word "Motoplatinum" in a large, bold, sans-serif font. To the right of the word is a stylized graphic of a motorcycle tire with a tread pattern. Below the word "Motoplatinum" is the text "24hassistance" in a smaller, sans-serif font.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

❖ INFORMAZIONI GENERALI:

ARISA Assurances S.A., Société Anonyme
5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
+352 262940.1 - www.arisa-assur.com - info@arisa-assur.com
ARISA Assurances S.A. non appartiene ad un gruppo.
ARISA Assurances S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (iscrizione elenco annesso all'Albo delle imprese di Assicurazione numero II.00717, la consultazione del suddetto elenco consente di verificare la regolarità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività) ed è sottoposta al controllo del Commissariat aux Assurances Luxembourg, 7, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.

❖ INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA:

Patrimonio netto: 35,7 milioni di euro
- di cui capitale sociale: 15 milioni di euro
- di cui riserve patrimoniali: 20,7 milioni di euro
Indice di solvibilità ramo danni: 267%
L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

❖ DURATA DEL CONTRATTO E TACITO RINNOVO:

Il contratto di assicurazione è della durata di un anno e prevede il tacito rinnovo.

AVVERTENZA La polizza potrà essere disdettata a mezzo di raccomandata A.R. da far pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta la polizza si rinnoverà per un anno. Si rinvia, in ogni caso, all'Art. 3 della sezione 3 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

❖ MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:

Il contratto si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la polizza. L'assicurazione sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio assicurativo sia stato pagato; in caso contrario l'assicurazione resterà sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901, comma 1, c.c.

AVVERTENZA In caso di collocamento del contratto di assicurazione a distanza, la Compagnia o l'Intermediario richiederà al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza inviata dalla Compagnia stessa su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento

informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 2005 n.82.

❖ MODALITA' DI TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE NEI CONTRATTI A DISTANZA:

Il Contraente può scegliere se ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o via mail. In ogni caso il Contraente ha diritto di modificare successivamente la sua scelta.

❖ MANCATA STIPULA:

Il contratto non potrà concludersi qualora il Contraente non fornisca tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla Compagnia.

❖ DIRITTO DI RIPENSAMENTO:

AVVERTENZA Per i contratti conclusi a distanza il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha il diritto di recedere a condizione che in questo periodo non si sia verificato alcun incidente, infortunio e/o malattia dell'animale assicurato. Il Contraente avrà diritto alla restituzione del premio pagato, al netto dei costi sostenuti dalla Compagnia, dell'imposta e degli altri oneri posti a carico del Contraente per legge.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

| | |
|-----------------------|--|
| Invalidità permanente | Franchigia 10% Qualora il Beneficiario indossasse il paraschiama al momento dell'Infortunio non sarà applicata nessuna franchigia. Tale utilizzo dovrà essere confermato per iscritto dal verbale dell'ambulanza o delle Forze dell'ordine intervenute nel luogo di accadimento del Sinistro. |
| Morte | - |

AVVERTENZA Questa assicurazione prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come specificato nelle sezioni 1, 2 e 3 della polizza. Inoltre le

garanzie possono prevedere franchigie, scoperti e massimali, come specificato nelle sezioni 1, 2 e 3 della polizza.

❖ DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA':

AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come specificato all'Art. 2 della sezione 2 della polizza. Sono inoltre previste cause di nullità come specificato nella sezioni 2 e 3 della polizza.

❖ **AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO:**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, come specificato all'Art. 5 della sezione 2 della polizza (Es. successiva partecipazione a competizioni agonistiche a titolo professionale che, ai fini del presente contratto, determinerebbe un aggravamento del rischio tale da comportare l'esclusione della copertura assicurativa).

❖ **PREMI:**

Il premio può essere pagato in un'unica rata in contanti oppure con assegno, bonifico o carta di credito. Non è possibile frazionare il premio. La Compagnia può applicare sconti di premio per categorie oggettivamente determinate di assicurati.

❖ **DIRITTO DI RECESSO:**

AVVERTENZA In taluni casi la Compagnia ha il diritto di

recesso come specificato nella sezione 2 della polizza.

❖ **PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:**

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti da questa assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nelle garanzie di responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

❖ **LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO:**

Ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo n. 209/05 la legge applicabile è quella italiana. Le parti potranno convenire per iscritto di assoggettare questa assicurazione ad una legislazione diversa da quella italiana; in tal caso dovranno essere comunque fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, fatta salva la prevalenza delle eventuali disposizioni specifiche previste dall'ordinamento italiano.

❖ **REGIME FISCALE:**

Questa assicurazione è soggetta al regime fiscale italiano.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

❖ **SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO:**

AVVERTENZA Questa assicurazione prevede modalità e termini per la denuncia del sinistro, come specificato all'Art. 7 della sezione 3 della polizza.

AVVERTENZA La gestione dei sinistri è affidata a Coris Assistance 24ORE S.p.A., società terza, come specificato all'Art. 7 della sezione 3 della polizza.

❖ **RECLAMI:**

Eventuali reclami in merito a questa assicurazione potranno essere inviati a Matteo Fossati, responsabile dell'attività di intermediazione di Coris Assistance 24ORE S.p.A. per posta (Via L. Canonica 72, 20154, Milano), fax (+39 02 20564.901) o

email (info@24hassistance.com). Inoltre eventuali reclami relativi a questa assicurazione potranno essere rivolti anche al Commissariat aux Assurances Luxembourg (Boulevard Royal 7, L-2449 Luxembourg). Il sito web dell'Unione Europea, disponibile all'indirizzo <http://www.ec.europa.eu/fin-net>, consente di identificare il giusto destinatario di un reclamo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP (Via del Quirinale 21, 00187 Roma), o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

ARISA Assurances S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Dr. Hans Plattner



30 Settembre 2011

1. GLOSSARIO

I termini riportati nel presente contratto in *MAIUSCOLO CORSIVO* si riferiscono interamente ed esclusivamente alle seguenti definizioni:

- 1) **ASSICURAZIONE**: Il presente contratto di assicurazione.
- 2) **MOTOPLATINUM INFORTUNI CONDUCENTE**: Il nome del prodotto oggetto della presente *ASSICURAZIONE*.
- 3) **COMPAGNIA**: ARISA Assurances S.A., B.P. 3051, L- 1030 Luxembourg.
- 4) **INTERMEDIARIO**: L'intermediario dell'*ASSICURAZIONE*.
- 5) **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**: La *COMPAGNIA* ha designato Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Canonica 72, 20154, Milano (MI).
- 6) **CONTRAENTE**: Il soggetto che stipula l'*ASSICURAZIONE*.
- 7) **BENEFICIARIO**: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*ASSICURAZIONE*.
- 8) **RESIDENZA**: Il luogo di dimora abituale.
- 9) **SINISTRO**: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*ASSICURAZIONE*.
- 10) **RISCHIO**: La probabilità che si verifichi il *SINISTRO* e l'entità dei danni che possono derivarne.
- 11) **PREMIO**: La somma dovuta dal *CONTRAENTE*.
- 12) **INFORTUNIO**: L'evento in conseguenza del *SINISTRO* occorso al *BENEFICIARIO* durante l'attività oggetto dell'*ASSICURAZIONE*, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte o l'invalidità permanente del *BENEFICIARIO*.
- 13) **CICLOMOTORE**: Veicolo a motore così come definito dal Codice della strada Italiano.
- 14) **MOTOVEICOLO**: Veicolo a motore così come definito dal Codice della strada Italiano.
- 15) **STRADA**: L'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

30 Settembre 2011

2. CONDIZIONI GENERALI

- 1) **PAGAMENTO DEL PREMIO:** La presente ASSICURAZIONE ha effetto dalla data di decorrenza indicata dal CONTRAENTE se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il PREMIO deve essere pagato, secondo le modalità previste nella sottoscrizione, all'INTERMEDIARIO o ad altro soggetto da quest'ultima autorizzato.
- 2) **DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE:** Il PREMIO dell'ASSICURAZIONE è determinato in base alle dichiarazioni del BENEFICIARIO e/o del CONTRAENTE i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del RISCHIO da parte della COMPAGNIA. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del BENEFICIARIO e/o del CONTRAENTE, relative a circostanze che influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative dell'ASSICURAZIONE, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.
- 3) **RICHIESTA FRAUDOLENTA:** Qualora il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'ASSICURAZIONE.
- 4) **ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI:** In caso di SINISTRO se sullo stesso interesse e per il medesimo o analogo RISCHIO coesistono più assicurazioni il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE deve dare alla SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI e/o alla COMPAGNIA comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di SINISTRO il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE deve dare detto avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente da riscuotere non superino l'ammontare del danno. Qualora la somma di tali richieste superi l'ammontare del danno la COMPAGNIA sarà tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
- 5) **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:** Il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta all'INTERMEDIARIO di ogni aggravamento del RISCHIO. L'INTERMEDIARIO informerà la COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO. Gli aggravamenti di RISCHIO non accettati da parte della COMPAGNIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi dell'Art.1898 C.C..
- 6) **MANDATO DEI PERITI:** I Periti devono:
 - a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del SINISTRO;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del SINISTRO esistevano circostanze che avessero mutato il RISCHIO e non fossero state comunicate;
 - c) verificare se il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE ha adempiuto agli obblighi spettanti;
 - d) procedere alla stima del danno e delle spese.
- 7) **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:** Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la COMPAGNIA, per mezzo della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni da tali accertamenti fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
- 8) **COMUNICAZIONI:** Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate per lettera raccomandata o telefax, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari.
- 9) **ONERI FISCALI:** Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.
- 10) **FORO COMPETENTE:** Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà competente il foro del luogo di RESIDENZA del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO.
- 11) **FORMA DELL'ASSICURAZIONE:** Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto concordate fra le parti debbono essere provati per iscritto.
- 12) **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:** Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

30 Settembre 2011

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) **OGGETTO DEL CONTRATTO:** *INFORTUNI* del *BENEFICIARIO* durante la guida su *STRADA* di un *CICLOMOTORE* o un *MOTOVEICOLO* purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario.
- 2) **VALIDITA' TERRITORIALE:** Europa.
- 3) **VALIDITA' TEMPORALE:** Il periodo sottoscritto e regolarmente pagato.
- 4) **VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE:** L'*ASSICURAZIONE* è valida solo se il *BENEFICIARIO* è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore nel paese dove si è verificato il *SINISTRO*. L'*ASSICURAZIONE* si intende operante dal momento in cui il *BENEFICIARIO* sale a bordo di un *CICLOMOTORE* o un *MOTOVEICOLO* al momento in cui ne è disceso con espressa esclusione di tutti i sinistri verificatisi nell'atto di salire o scendere dal *CICLOMOTORE* o dal *MOTOVEICOLO*.
- 5) **GARANZIE PRESTATE:** Massimali, franchigie e scoperti sono applicati per *SINISTRO*/evento:

| | Quando? | Cosa? | Come? | Altre limitazioni? |
|--------------------------|--|--|---|--|
| 1. Invalidità Permanente | A seguito di <i>INFORTUNIO</i> del <i>BENEFICIARIO</i> . | Se l' <i>INFORTUNIO</i> ha come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l' <i>INFORTUNIO</i> è avvenuto la <i>COMPAGNIA</i> corrisponderà l'indennizzo secondo i seguenti criteri in base alla tabella ANIA in vigore alla data dell' <i>INFORTUNIO</i> : a. se l' <i>INFORTUNIO</i> ha come conseguenza un postumo permanente del 100%, la <i>COMPAGNIA</i> corrisponderà l'intera somma assicurata; b. se l' <i>INFORTUNIO</i> ha come conseguenza un postumo permanente inferiore al 100% l'indennizzo verrà calcolato applicando una riduzione alla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato e applicando le relative franchigie. | La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza. La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia del 10%. Pertanto la <i>COMPAGNIA</i> non liquiderà alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% della totale. Se invece l'invalidità permanente è superiore al 10% la <i>COMPAGNIA</i> liquiderà l'indennità solo per la parte eccedente applicando la riduzione prevista nell' <i>ASSICURAZIONE</i> . A titolo esemplificativo: somma assicurata 50.000,00€, invalidità permanente del 13%, importo liquidato 1.500,00€ (13%-10%=3% x 50.000,00€ = 1.500,00€). Qualora il <i>BENEFICIARIO</i> indossasse il paraschiama al momento dell' <i>INFORTUNIO</i> non sarà applicata nessuna franchigia. Tale utilizzo dovrà essere confermato per iscritto dal verbale dell'ambulanza o delle Forze dell'ordine intervenute nel luogo di accadimento del <i>SINISTRO</i> . | La garanzia è operante solo per persone di età non superiore a 75 anni. L'indennizzo è corrisposto solo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell' <i>INFORTUNIO</i> . Se al momento dell' <i>INFORTUNIO</i> il <i>BENEFICIARIO</i> non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l' <i>INFORTUNIO</i> avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Il <i>BENEFICIARIO</i> , i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita dei medici della <i>COMPAGNIA</i> e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il <i>BENEFICIARIO</i> stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del <i>BENEFICIARIO</i> . |
| 2. Morte | A seguito di <i>INFORTUNIO</i> del <i>BENEFICIARIO</i> . | Se l' <i>INFORTUNIO</i> ha come conseguenza la morte del <i>BENEFICIARIO</i> la <i>COMPAGNIA</i> corrisponderà l'indennizzo se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell' <i>INFORTUNIO</i> . Qualora a seguito di <i>INFORTUNIO</i> indennizzabile ai sensi dell' <i>ASSICURAZIONE</i> il corpo del <i>BENEFICIARIO</i> non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la <i>COMPAGNIA</i> liquiderà agli eredi la somma assicurata prevista per il caso di morte. La liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla sentenza del Tribunale di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulterà che il <i>BENEFICIARIO</i> è vivo, la <i>COMPAGNIA</i> avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, il <i>BENEFICIARIO</i> potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata. | La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza. L'indennizzo sarà liquidato agli eredi del <i>BENEFICIARIO</i> secondo quanto previsto dagli artt. 565 e seguenti c.c. con espressa esclusione di quanto previsto dagli artt. 584, 585 e 586 c.c.. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per l'Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell' <i>INFORTUNIO</i> ed in conseguenza di questo, il <i>BENEFICIARIO</i> muore gli eredi del <i>BENEFICIARIO</i> hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. | |

- 6) **ESCLUSIONI:** L'*ASSICURAZIONE* non copre in alcun caso gli *INFORTUNI* causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:
 - a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpatore, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
 - b) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
 - c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
 - d) atti intenzionali, dolo o colpa grave del *BENEFICIARIO* e/o del *CONTRAENTE* e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;
 - e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
 - f) abuso di alcol;
 - g) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
 - h) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
 - i) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;

- j) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
 - k) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente ASSICURAZIONE, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
 - l) salita e/o discesa dal CICLOMOTORE o dal MOTOVEICOLO;
 - m) guida senza il casco;
 - n) guida senza abilitazione secondo le norme e le disposizioni in vigore;
 - o) scuola guida;
 - p) imprese temerarie;
 - q) partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
 - r) infarto, ernie di qualsiasi tipo, comprese quelle discali, da qualunque causa determinate, lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
 - s) stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
- 7) COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO:
- a) Per ogni richiesta di indennizzo siete tenuti a: In caso di *INFORTUNIO*, necessità o *SINISTRO* per beneficiare delle garanzie assicurative dell'*ASSICURAZIONE* è necessario informare tassativamente la *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* cui tutta la documentazione deve essere indirizzata entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale la *COMPAGNIA* avrà diritto a ridurre l'indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1913-1914-1915 Codice Civile). Sarà inoltre necessario allegare alla richiesta di indennizzo ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto o beneficio della presente *ASSICURAZIONE*. La *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* può essere contattata:
- per telefono: +39 02 20564.564
 - per fax: +39 02 20564.999
 - per Email: 24hassistance@coris.it

30 Settembre 2011

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 DLGS 196/2003 (di seguito denominata "la legge"), ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento da parte della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* delle finalità di gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) è diretto all'espletamento da parte dell'*INTERMEDIARIO* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *COMPAGNIA*;
- d) può anche essere diretto all'espletamento di finalità di informazione e promozione commerciale nel rispetto della direttiva Europea 95/46, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell'interessato senza alcun costo e senza la necessità di fornire dettagli, e delle norme Italiane in materia.

2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento:

- a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.

3) CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- b) strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei *SINISTRI* assicurativi;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività d'informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso.

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di gestire le richieste di servizi derivanti e la liquidazione dei *SINISTRI*;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) COMUNICAZIONI DEI DATI:

- a) dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici;
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. d), ad altre Società nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

6) DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea se le previsioni della direttiva Europea 95/46 sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa della direttiva Europea 95/46.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di tutti i diritti, tra cui quelli di:

- a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- b) di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9) TITOLARI DEL TRATTAMENTO: Titolari del trattamento sono:

- a) la *COMPAGNIA*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della *COMPAGNIA* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
- b) l'*INTERMEDIARIO*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante dell'*INTERMEDIARIO* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
- c) la *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato.

10) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI: Preso atto dell'informativa di cui sopra il *CONTRAENTE*

ACCONSENTE:

- al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa;
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa o obbligatori per legge;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa.

ACCONSENTE:

- al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale.

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

30 Settembre 2011